

Ai sensi dell'art. 17 l. 12 marzo 1999 n. 68, ai fini della partecipazione ad una gara di appalto pubblico, è sufficiente che venga resa, a pena di esclusione, la dichiarazione attestante che l'impresa è in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili

Dopo l'aggiudicazione, la Stazione appaltante ha il dovere di fare la verifica della conferma dell'idoneità a sottoscrivere il contratto: in caso di mancata dimostrazione e quindi di mancata sottoscrizione del contratto, senz'altro vige la possibilità per la pa di escutere la provvisoria

Il Tribunale Amministrativo Regionale Toscana 7/4/2004 n. 980 ci offre un importante spunto in tema di rapporti fra dichiarazioni rilasciate all'atto della partecipazione e successiva doverosa richiesta da parte della Stazione appaltante di dimostrazione del reale possesso dei suddetti requisiti

La vertenza sottoposta al giudice toscano riguarda la norma di cui all'art. 17 l. 12 marzo 1999 n. 68, sulla quale il giudice esprime il parere che “ ai fini della partecipazione ad una gara di appalto pubblico, è sufficiente che venga resa, a pena di esclusione, la dichiarazione attestante che l'impresa è in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili, mentre nell'ipotesi di aggiudicazione provvisoria, l'impresa aggiudicataria deve essere invitata a certificare l'ottemperanza alle medesime norme tramite i competenti uffici”

Nell'emarginata sentenza si conclude quindi affermando che “ne discende che del tutto legittimamente la sunnominata società, avendo rispettato l'obbligo di autocertificare il rispetto della normativa in parola, non è stata esclusa dal procedimento di gara. Quanto poi alla successiva, doverosa verifica operata dall'Amministrazione, è sufficiente rilevare che la dichiarazione della società è stata confermata dalla Provincia di Pisa – Centro per l'impiego, Ufficio disabili “

Ora ci preme solo aggiungere una doverosa osservazione:

**nel caso in cui l'amministrazione avesse richiesto la presentazione di una cauzione provvisoria (ricordiamo che negli appalti di servizi, tale obbligo è lasciato alla libera discrezionalità della stazione appaltante) e**

**nel caso in cui, effettuate le dovute verifiche, l'aggiudicataria non fosse risultata in regola,**

**l'amministrazione da momento in cui veniva preclusa all'aggiudicatario, la facoltà di sottoscrivere il contratto,**

**avrebbe senz'altro avuto la facoltà di escutere la cauzione provvisoria**

a cura di Sonia LAZZINI

REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano  
IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE  
PER LA TOSCANA

- I<sup>^</sup> SEZIONE -

ha pronunciato la seguente:

**S E N T E N Z A**

Sui ricorsi riuniti n. 1592/02 e n. 1695/02:

1) quanto al ricorso n. 1592/02 proposto da \*\*\*\*\*

*c o n t r o*

la Regione Toscana, in persona del Presidente *pro tempore*, rappresentata e difesa  
e Vito Vacchi ed elettivamente domiciliata presso i medesimi, in Firenze, via Ca

**N. 980 REG. SENT.**

**ANNO 2004**

**n. 1592 Reg. Ric.**

**Anno 2002**

**n. 1695 Reg. Ric.**

**Anno 2002**

**Pubblicazione motivazione  
art.4 L.205/00 a seguito di  
dispositivo**

N. 33 del 24.03.04

*e nei confronti*

- di\*\*\*\*\*;

- dell'Università degli studi di Pisa, in persona del Rettore p.t., rappresentata e difesa dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Firenze, domiciliataria *ex lege*,

*per l'annullamento*

*previa sospensione dell'esecuzione,*

- del decreto dirigenziale n. 2013 del 06.05.2002, successivamente comunicato, con cui la Regione Toscana ha aggiudicato l'appalto concorso per il completamento della realizzazione e la gestione del sistema toscano di *web learning* alla costituenda A.T.I. con Capogruppo \*\*\*\*\* S.p.A.;

- nonché di ogni atto presupposto, annesso e/o consequenziale, ivi compresi il verbale n. 1955 di raccolta del 03.04.2002, con cui la Commissione Interdisciplinare per la valutazione delle offerte ha attribuito i punteggi agli elementi di cui alle lettere a), b) e c) dell'art. 13 del Capitolato Speciale di Appalto; il verbale rep. n. 6248 del 09.04.2002 con cui il Presidente della gara ha recepito i risultati delle valutazioni della Commissione Interdisciplinare di cui al verbale 03.04.2002; il verbale n. 1961 di raccolta del 10.04.2002 con cui la Commissione Interdisciplinare ha stilato la graduatoria di gara ed ha proposto l'aggiudicazione della gara in favore della costituenda A.T.I. con Capogruppo la SEMA s.p.a.;

- dell'eventuale provvedimento *medio tempore* intervenuto di scioglimento della condizione risolutiva in ordine alla valutazione dei requisiti dichiarati dalle aggiudicatriche in sede di gara, di approvazione dello schema di contratto e del contratto medesimo;

- della tabella allegata al verbale della Commissione Interdisciplinare del 05.02.2002 nella parte in cui individua nella "Quantità" uno dei sub-elementi di valutazione della "Offerta didattica";

e per l'annullamento

- con i motivi aggiunti depositati in data 4 febbraio 2003, del decreto dirigenziale n. 7129 del 19.12.2002, successivamente comunicato, con cui la Regione Toscana ha aggiudicato in via definitiva l'appalto concorso per il completamento della realizzazione e la gestione del sistema toscano di *web learning* all'A.T.I. con capogruppo la \*\*\*\*\*.p.a.; nonché di tutti gli atti presupposti, connessi e conseguenti ivi compreso, ove occorra e possa, del relativo contratto di appalto *medio tempore* stipulato;

- del decreto Dirigenziale della Regione Toscana n. 7129 del 19.12.2002, con gli ulteriori motivi aggiunti depositati in data 24 febbraio 2003, con cui si fanno proprie le "nuove censure" proposte dalla \*\*\*S.p.A. nei motivi aggiunti al ricorso n. 1695/2002, notificati in data 29.1.2003, a sostegno della richiesta di esclusione dell'A.T.I. aggiudicataria.

2) quanto al ricorso 1695/2002 proposto da: \*\*\*\*\*

*contro*

la Regione Toscana, in persona del Presidente *pro tempore*, rappresentata e difesa dagli avv.ti Lucia Bora e Vito Vacchi ed elettivamente domiciliata presso i medesimi, in Firenze, via Cavour n. 18,

*e nei confronti*

- di \*\*\*\*\*;

- dell'Università degli studi di Pisa, in persona del Rettore p.t., rappresentata e difesa dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Firenze, domiciliataria *ex lege*;

- di \*\*\*\*\*

*per l'annullamento*

*previa sospensione dell'esecuzione,*

- del decreto dirigenziale della Regione Toscana n. 2013 del 06.05.2001 di aggiudicazione provvisoria dell'appalto relativo al "completamento della realizzazione e la gestione del sistema toscano di *web learning*", nonché della nota 24.04.02 prot. 106, di comunicazione alla Sema s.p.a., nonché dei verbali della Commissione Aggiudicatrice, e segnatamente quelli del 5 febbraio, 3 aprile e 10 aprile 2002, nonché in quanto esista del provvedimento di aggiudicazione definitiva, ed infine di tutti gli atti preparatori, presupposti ed esecutivi anche se incogniti.

*e per l'annullamento*

- con i motivi aggiunti depositati in data 4 febbraio 2003, del decreto Dirigenziale della Regione Toscana n. 7129 del 19.12.2002 avente ad oggetto "Reg. (CE) n. 1260/99 Assi A-C-D-E- Appalto concorso per l'affidamento del servizio di completamento della realizzazione e gestione del sistema toscano di *web learning*. Approvazione dello schema di contratto, dell'avviso di postinformazione e

impegno di spesa per l'annualità 2002", nonché per l'annullamento del contratto di servizio, se nel frattempo stipulato, e di tutti gli atti preparatori, presupposti ed esecutivi anche se incogniti.

- con gli ulteriori motivi aggiunti, depositati in data 30 aprile 2003, in quanto avente contenuto di provvedimento, del verbale "della Commissione interdisciplinare per la valutazione delle offerte relative all'appalto-concorso per l'affidamento del servizio di completamento della realizzazione e della gestione del sistema toscano di web learning in data 19 marzo 2003 prot. 2108, depositato al TAR Toscana dalla Regione Toscana in ottemperanza all'ordinanza istruttoria n. 849/2003".

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio dell'Amministrazione intimata;

Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle proprie difese;

Viste le ordinanze n. 914/02 (ric. n. 1592/02) e n. 1030/02 (ric. n. 1695/02) di rigetto delle domande cautelari, nonché n. 849/03 e 914/03 che dispongono incumbenti istruttori;

Visti gli atti tutti della causa;

Designato relatore, alla pubblica udienza del 9 marzo 2004, il dott. Bernardo Massari;

Uditi, altresì, per le parti l'avv. Mannocci, l'avv. R. Farnetani, l'avv. Bora, l'avv. Brunetti e l'avv. dello Stato Lumetti;

Ritenuto e considerato in fatto ed in diritto quanto segue:

#### F A T T O

I. In esito all'appalto concorso, indetto dalla Regione Toscana con decreto del 15/5/2001, per l'affidamento del servizio di completamento della realizzazione e gestione del sistema toscano di *web learning*, ai sensi del d.lgs. 157/95 e della l. reg. Toscana n. 12/2001, il contratto è stato aggiudicato al raggruppamento \*\*\*\*\*intestazione specificato.

Avverso la relativa determinazione (e gli altri atti specificati in epigrafe) insorgono i raggruppamenti secondo (\*\*\*\*\*) e terzo (\*\*\*\*\*) classificati, deducendo le censure sotto sinteticamente riportate.

II Ricorso n. 1592/02.

(...)

III Ricorso n. 1695/2002.

1) Violazione art. 17 L. 12/3/1999 n. 68.

Per la partecipazione agli appalti pubblici, detta disposizione impone alle imprese di presentare una dichiarazione attestante di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili; tale dichiarazione deve essere accompagnata da certificazione degli uffici competenti dalla quale risulti l'ottemperanza dell'impresa alle norme della citata l. n. 68/99.

\*\*\*\* s.p.a. (del raggruppamento \*\*\*\*\*) non ha prodotto la certificazione, essendosi limitata a produrre un'autocertificazione nella quale afferma di aver assunto due lavoratori appartenenti a categoria protetta e di essere quindi in regola con gli impegni di cui alla convenzione ex art. 11 L. n. 68/99, senonché tale convenzione è in corso di definizione.

L'Istituto \*\*\*\* e \*\*\*\*\* (raggruppamento \*\*\*\*\*) non hanno prodotto la richiesta certificazione ma solo (Ist. \*\*\*\*) un progetto informativo del personale disabile in servizio e (\*\*\*\*\*) e una lettera con cui si chiede all'Ufficio del Lavoro la sospensione degli obblighi occupazionali.

Entrambi i raggruppamenti avrebbero dovuto, pertanto, essere esclusi.

#### D I R I T T O

1. Osserva preliminarmente il Collegio che i ricorsi in epigrafe, stante la loro evidente connessione, sono già stati riuniti con precedente ordinanza n. 849/2003 e vanno quindi trattati congiuntamente.

2. Con i suddetti gravami vengono impugnati tutti gli atti relativi alla procedura di aggiudicazione dell'appalto concorso per l'affidamento del servizio di completamento della realizzazione e gestione del sistema toscano di web learning, come in epigrafe specificati, ivi compreso il contratto stipulato all'esito della gara.

I ricorsi non sono suscettibili di accoglimento.

(...)

10. Con il ricorso per motivi aggiunti depositati il 24 febbraio 2003 il RTI \*\*\*\*, facendo proprie le "nuove censure" proposte dalla Telecom S.p.A. nei motivi aggiunti al ricorso n. 1695/2002, notificati in data 29 gennaio 2003, lamenta che il RTI \*\*\*\* doveva in ogni caso essere escluso dalla gara in quanto la

società \*\*\*\*\* s.r.l., facente parte di detto RTI, avrebbe illegittimamente dichiarato, nella domanda di partecipazione, di non essere tenuta all'applicazione della l. n. 68/99, non superando il numero di 15 dipendenti (in realtà superato nel 2001).

L'assunto non può essere condiviso.

10.1. Osserva, infatti, il Collegio che, ai sensi dell'art. 17 l. 12 marzo 1999 n. 68, ai fini della partecipazione ad una gara di appalto pubblico, è sufficiente che venga resa, a pena di esclusione, la dichiarazione attestante che l'impresa è in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili, mentre nell'ipotesi di aggiudicazione provvisoria, l'impresa aggiudicataria deve essere invitata a certificare l'ottemperanza alle medesime norme tramite i competenti uffici (Cons. Stato, sez. V, 17 aprile 2002, n. 2020; TAR Lombardia, Brescia, 6 maggio 2003, n. 493; TAR Toscana, sez. II, n. 46/2003).

Ne discende che del tutto legittimamente la sunnominata società, avendo rispettato l'obbligo di autocertificare il rispetto della normativa in parola, non è stata esclusa dal procedimento di gara. Quanto poi alla successiva, doverosa verifica operata dall'Amministrazione, è sufficiente rilevare che la dichiarazione della società è stata confermata dalla Provincia di Pisa – Centro per l'impiego, Ufficio disabili (doc. n. 19 e 20 prodotti dalla Regione Toscana).

10.2. Viene, altresì, contestato che altri soggetti del raggruppamento aggiudicatario, cioè l'Università di Pisa e l'\*\*\*\*\*, non avrebbero prodotto alcuna documentazione atta ad asseverare di avere assolto agli obblighi contributivi nei confronti dell'INPDAP.

Anche tale affermazione va disattesa.

Risulta, infatti, dai documenti prodotti dall'Amministrazione resistente che, riscontrando la richiesta di quest'ultima in ordine al punto contestato, l'INDAP ha attestato di non avere completato l'aggiornamento delle posizioni assicurative interessate e di non potere, quindi, confermare quanto asserito dai soggetti nominati. Tanto appare sufficiente a far sì che la Stazione appaltante ritenesse assolto l'obbligo in parola attraverso l'autocertificazione prodotta dagli enti interessati (come richiesto dal bando), non potendo farsi carico a questi ultimi delle negative conseguenze di una condizione impossibile da soddisfare per fatto ai medesimi non imputabile.

(...)

19. Per le considerazioni che precedono il ricorso deve pertanto essere rigettato.

Si ravvisano giusti motivi per disporre la compensazione tra le parti delle spese di giudizio per entrambi i ricorsi.

*P. Q. M.*

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana, Sezione I<sup>^</sup>, definitivamente pronunciando in ordine ai ricorsi riuniti in epigrafe:

- respinge il ricorso n. 1592/02;

- respinge il ricorso n. 1695/02.

Spese compensate.

Così deciso in Firenze, il 9 marzo 2004, dal Tribunale Amministrativo Regionale della Toscana, in Camera di Consiglio, con l'intervento dei signori:

dott. Giovanni VACIRCA - Presidente

dott. Giuseppe DI NUNZIO - Consigliere

dott. Bernardo MASSARI - Primo referendario, est.

F.to Giovanni Vacirca

F.to Bernardo Massari

F.to Mario Uffreduzzi - Direttore della Segreteria

DEPOSITATA IN SEGRETERIA IL 7 APRILE 2004

Firenze, li 7 APRILE 2004

IL DIRETTORE DELLA SEGRETERIA

F.to Mario Uffreduzzi

m.p.